

Interpretazione dell'art. 33 del Regolamento per il perfezionamento professionale (RPP) «Riconoscimento del perfezionamento professionale svolto all'estero»

L'art. 33 del RPP recita quanto segue:

Art. 33 Riconoscimento di perfezionamento professionale svolto all'estero

- ¹ Il perfezionamento svolto all'estero in centri di perfezionamento equivalenti può anche essere considerato valido quando il candidato presenta un attestato delle autorità competenti del Paese in questione a conferma che il perfezionamento assolto è riconosciuto per il loro titolo di specialista corrispondente. Si raccomanda di richiedere l'accordo della CT prima di iniziare il perfezionamento. La CT esaminerà in particolare, l'equivalenza del centro di perfezionamento. La prova è a carico del candidato. In casi poco chiari, la CT può chiedere un preavviso alla CCPP.
- ² Almeno due anni del perfezionamento specifico devono essere svolti in Svizzera, in un centro di perfezionamento riconosciuto, secondo le condizioni del relativo programma di perfezionamento (eccezione: medicina tropicale e medicina di viaggio). Per le discipline che richiedono meno di quattro anni di perfezionamento specifico, il programma di perfezionamento professionale può prevedere che la metà di quest'ultimo deve essere svolta in Svizzera. Il periodo di perfezionamento concesso all'estero per il perfezionamento in vista del conseguimento di un titolo per il quale non è prescritto nessun perfezionamento specifico, è fissato nel programma di perfezionamento.
- ³ A deroga del cpv. 2, il perfezionamento professionale che porta a un titolo di formazione approfondita può essere svolto interamente all'estero a condizione che il programma di perfezionamento professionale non preveda diversamente. La CT può riconoscere una formazione approfondita convalidata da un diploma estero equivalente.
- ⁴ Il titolare di una qualifica estera equivalente può far convalidare per il suo perfezionamento la sua attività dirigente come primario o medico ospedaliero dirigente in un centro di formazione svizzero riconosciuto. La Commissione dei titoli in questi casi può anche riconoscere un esame estero di specialista equivalente e rinunciare a una categoria del centro di perfezionamento eventualmente richie-sta e ad anni di perfezionamento in un'altra disciplina eventualmente mancanti.

1. Principi (cpv. 1 e 2)

Il RPP permette un ampio riconoscimento del perfezionamento professionale svolto all'estero. I medici in perfezionamento professionale possono svolgere una buona parte del loro curricolo all'estero, allargando così il loro campo d'esperienze (<u>cfr. l'articolo «Perfezionamento professionale all'estero facilitato»</u>).

Per il riconoscimento di un periodo di perfezionamento professionale svolto all'estero devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Assunzione in un centro di perfezionamento professionale equivalente. Il candidato deve dimostrare
che il centro in questione rispetta i criteri della relativa categoria ai sensi della cifra 5 del Programma
di perfezionamento professionale applicabile.

- Dichiarazione delle autorità competenti a conferma che il perfezionamento professionale previsto o svolto nel loro paese è riconosciuto valido per il relativo titolo di specialista, rispettivamente il centro di perfezionamento professionale è riconosciuto dalle autorità statali per la relativa disciplina. Gli attestati di abilitazione al perfezionamento professionale vengono rilasciati per esempio in
 - Germania: da Camera medica competente;
 - Francia: da Agence Régionale de Santé (ARS) competente;
 - Italia : da Scuola di specializzazione competente.

Si raccomanda ai candidati di chiedere in anticipo l'accordo della Commissione dei titoli (CT) per essere sicuri che il loro perfezionamento professionale sia validato.

Attenzione: almeno due anni del perfezionamento specifico devono essere assolti in un centro di perfezionamento riconosciuto in Svizzera (il programma di perfezionamento in medicina tropicale e medicina di viaggio prevede delle regole speciali). In che misura possono essere rispettate all'estero le altre esigenze (operazioni, corsi, congressi) dipende dal relativo programma di perfezionamento professionale. Ad esempio, il programma di perfezionamento professionale in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica prescrive che la metà delle operazioni richieste deve essere praticata in Svizzera, in centri di perfezionamento professionale riconosciuti.

Fatta eccezione per i casi descritti alle cifre 2 e 3, gli esami di specialista svolti all'estero generalmente non sono riconosciuti. In alcune discipline, si tiene conto di esami svolti all'estero nella misura in cui si chiede di sostenere solo l'ultima parte degli esami di specialista.

Nelle discipline che richiedono solo tre anni di perfezionamento professionale specifico (per es. gastroenterologia), in Svizzera deve essere svolto solo 1 anno e mezzo di perfezionamento professionale specifico.

Nelle discipline in cui non è previsto un periodo di assistenza in uno studio medico (per esempio chirurgia), il perfezionamento professionale estero non può essere riconosciuto neanche se l'assistenza nello studio medico è riconosciuta nel paese d'origine.

Per l'inoltro dei documenti necessari si prega di considerare la relativa scheda informativa.

2. Eccezione alla regola per i primari / medici dirigenti reclutati all'estero (cpv. 4)

I primari e i medici dirigenti con una qualifica estera che non può essere riconosciuta ma che risulta equivalente, possono far valere l'attività che svolgono in un centro di perfezionamento professionale riconosciuto in Svizzera. I quadri di alto livello reclutati all'estero ottengono pertanto un accesso privilegiato al titolo di specialista oppure formazione approfondita nella misura in cui possono compensare l'obbligo dei due anni di perfezionamento professionale in Svizzera con l'attività di medico dirigente in un centro di perfezionamento professionale riconosciuto. In questo caso, la Commissione dei titoli (CT) può anche dispensarli dall'anno di formazione non specifica eventualmente mancante e tenere in considerazione un esame di specialista equivalente svolto all'estero. Le altre condizioni del programma di perfezionamento professionale devono essere rispettate.

L'attività di medico dirigente svolta nel centro di perfezionamento professionale riconosciuto in Svizzera deve essere esercitata nella disciplina per la quale si richiede il titolo di specialista.

Per tener conto di un esame estero di medico specialista deve essersi trattato di un esame equivalente al momento del conseguimento del titolo in Svizzera.

3. Quali regole sono applicate alle formazioni approfondite (cpv. 3)?


Il perfezionamento professionale per un titolo di formazione approfondita può essere svolto completamente all'estero (eccezione: psichiatria e psicoterapia forensi, psichiatria forense per bambini e adolescenti, urologia operativa, medicina della riproduzione e endocronologia ginecologica). Quando la Commissione dei titoli (CT) è convinta dell'equivalenza di una qualifica estera, può concedere il titolo di formazione approfondita anche senza esaminare se sono rispettate le singole esigenze del perfezionamento professionale.

4. Riconoscimento dei titoli di specialista dell'UE (art. 21 LPMed)

Il medico con un titolo di specialista europeo che può essere riconosciuto, può chiedere il riconoscimento alla Commissione federale delle professioni mediche (MEBEKO), c/o UFSP. Ottengono il riconoscimento soltanto i titoli di specialista che sono indicati nella Direttiva UE 2005/36 e nell'Accordo di libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE. Il certificato di riconoscimento della MEBEKO conferma l'equivalenza a un titolo federale di specialista. Non è necessario acquisire un titolo federale. I titoli di perfezionamento professionale nel campo della medicina generale (per es. titolo di specialista in medicina generale rilasciato in Germania) sono riconosciuti equivalenti soltanto con il titolo di medico generico. Chi desidera ottenere anche il titolo federale di specialista in medicina interna generale, deve rispettare le condizioni del programma di perfezionamento professionale.

L'art. 33 cpv. 4 si applica sia ai titoli di specialista che alle formazioni approfondite.

5. Schema di verifica alla presenza di un titolo di specialista estero



Interpretazione dell'art.	33 del Regolamento per i	I perfezionamento	professionale (R	RPP) «I	Riconoscimento o	del perfezionamer	nto professio-
nale svolto all'estero»							

La presente interpretazione dell'art. 33 RPP è stata adottata del Comitato dell'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) l'11 giugno 2009.

Revisione: 4 dicembre 2014 (Direzione ISFM)

14 gennaio 2016 (Direzione ISFM) 29 agosto 2019 (Direzione ISFM)

Bern, 13.12.2019/pb D:\pbucher\WINWORD\WBO\Auslegungen WBO\Art. 33 Ausland\191024 Auslegung Ausland i.docx